



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 maggio 2011 n.89

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 10, primo comma, della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
Visto l'articolo 51 della Legge 18 dicembre 2008 n.152 così come modificato dall'articolo 82 della Legge 21 dicembre 2009 n.168;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 27 maggio 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MISURE A GARANZIA DELLA STABILITÀ DEL SISTEMA BANCARIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1 *(Fondo di garanzia)*

1. E' istituito il fondo di garanzia dei depositanti del sistema bancario sammarinese tra le banche aventi sede legale nel territorio della Repubblica nonché le succursali di banche estere eventualmente presenti nella Repubblica.
2. Il Fondo ha lo scopo di elevare il livello di stabilità del sistema bancario e rafforzare la tutela del risparmio.
3. La partecipazione al Fondo dei soggetti di cui al primo comma è obbligatoria, salvo per le succursali di banche estere che aderiscono a un sistema considerato equivalente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 2 *(Natura del Fondo)*

1. Il Fondo di garanzia dei depositanti del sistema bancario sammarinese ha la natura di fondo patrimoniale avente un'autonoma destinazione ed è gestito direttamente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 3
(Dotazione iniziale)

1. E' costituita una dotazione iniziale del Fondo pari a euro 15.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 versati dall'Ecc.ma Camera e i restanti euro 10.000.000,00 dalle banche sammarinesi, proporzionalmente all'ammontare dei depositi oggetto di protezione da parte del Fondo alla data del 31 dicembre 2010.

Art. 4
(Rinvio)

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino disciplina con proprio Regolamento la gestione e il finanziamento del Fondo mediante i contributi delle banche e delle succursali di banche estere partecipanti, i casi e le forme degli interventi, le sanzioni per il mancato versamento, i limiti minimi e massimi di rimborso, le caratteristiche dei depositi protetti nonché i limiti quantitativi e i requisiti della protezione, le comunicazioni ai clienti delle banche riguardanti il Fondo, il coordinamento tra l'attività del Fondo e la disciplina dei procedimenti straordinari di cui alla Parte II, Titolo II, Capi I e II della Legge n. 165/2005 e successive modifiche, nonché ogni altro aspetto connesso al sistema di garanzia.

2. Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma precedente, qualora si rendesse necessario un intervento a tutela dei depositanti, nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca Centrale è autorizzata a intervenire alle condizioni e con le modalità dalla stessa stabilite, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per depositante.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 maggio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta